Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Sabato, 26 novembre 1932 - ANNO XI — Numero 273

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1478.
Disposizioni modificative ed integrative del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Visti i Regi decreti 21 gennaio 1929, n. 71, 3 luglio 1930, n. 1083, e 6 novembre 1930, n. 1490;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 60, 72, 89, 91, 93, 109, 112, 113 e 114 del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, numero 1601, sono modificate come appresso:

« *Art.* 60. — Per i concorsi a banchi di aggio eccedente L. 10.000 e fino a L. 12.000 i ricevitori sono classificati in base alla durata del servizio personale prestato nel banco di cui sono titolari.

« Pei concorsi ad altri banchi, i ricevitori sono classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari alla data di scadenza del concorso, con l'aumento di 25 lire per ogni mese intero di servizio prestato dal ricevitore.

« Ai soli effetti della classificazione nei concorsi, la Commissione, tenuto presente il disposto dell'art. 141, può:

« *a*) aggiungere alla durata del servizio personale un periodo da un mese a quattro anni, per i ricevitori che abbiano cooperato nella scoperta e repressione del lotto clandestino;

« *b*) togliere dalla durata del servizio personale un periodo da un mese a quattro anni per i ricevitori che, durante il servizio prestato in tale qualità, siano incorsi in multe od in pene più gravi. L'entità di questa detrazione viene determinata avuto riguardo al numero ed alla importanza delle punizioni in confronto con la durata del prestato servizio.

« A parità di classificazione precede:

« *a*) nei concorsi per banchi oltre L. 10.000 e sino a L. 12.000 il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale come ricevitore e come commesso di carriera;

« *b*) negli altri concorsi, il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale nei vari banchi.

« *Art.* 72. — Le funzioni di ricevitore, di reggente o gerente sono incompatibili con quelle di podestà, con qualsiasi impiego pubblico o privato, nonchè con l'esercizio di professioni, industrie o commerci, salvo quanto è detto al precedente art. 40.

« Il ricevitore che, diffidato dall'Amministrazione ad optare pel suo o per altro ufficio od impiego, non rinunzi al posto di ricevitore volendo conservare l'altro, sarà considerato rinunciante con tutti i conseguenti effetti di cui all'articolo precedente.

« *Art.* 89. — Per ottenere la qualifica di carriera, al termine dell'anno di tirocinio di cui all'art. 86, il commesso deve assoggettarsi, presso l'Intendenza sede del compartimento, ad un esperimento pratico che assicuri l'idoneità al disimpegno delle sue attribuzioni.

« Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme e le modalità di tale esperimento.

« All'esperimento pratico di cui sopra possono essere ammessi, per ottenere senz'altro la qualifica di commessi di carriera, i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, le loro vedove ed orfani, prescindendosi nei loro riguardi da ogni condizione quanto all'età; fermo soltanto, quanto agli orfani, il minimo di 18 anni di cui all'art. 88, comma 2°, lettera *A*).

« *Art.* 91. — I commessi in servizio avventizio possono essere assunti senza limitazione di sorta.

« I commessi in servizio stabile possono essere assunti, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza sede di compartimento, in numero di:

1 nei banchi con aggio da L. 5000 a L. 12.000;
2 nei banchi con aggio da L. 12.000 a L. 20.000;
3 o più nei banchi con aggio di oltre L. 20.000.

« È obbligatoria l'assunzione, con preferenza per i commessi delle categorie di cui al terzo comma dell'art. 89, di:

un commesso di carriera nei banchi con aggio da lire 12.000 a 30.000;

due commessi di carriera nei banchi con aggio da lire 30.000 in sopra,

salvo che il ricevitore comprovi di non trovare nel personale di carriera chi sia disposto ad assumere il servizio nel suo banco.

« Non sono compresi nel computo, agli effetti del presente articolo, il reggente od il gerente ed i collettori.

« *Art.* 93. — Dopo un anno dalla cessazione del servizio il commesso di carriera è sospeso dal diritto di concorrere ai banchi e di ottenere reggenze.

« Per riacquistare tale diritto senza pregiudizio della propria anzianità, occorre che il commesso rientri in servizio stabile prima che sia decorso un triennio dalla cessazione e che la durata del nuovo servizio non sia inferiore ad un anno.

« Trascorso il triennio, il commesso che non abbia ripreso servizio stabile viene radiato dal novero del personale di carriera, e non può esservi riammesso se non alle condizioni stabilite per la prima assunzione.

« *Art.* 109. — I conferimenti delle reggenze devono seguire l'ordine cronologico delle vacanze dei banchi.

« Le competenti Intendenze preordineranno a tal fine le necessarie pratiche, facendo luogo alle interpellanze, anche cumulative per più banchi, sempre osservato, nel conferimento delle reggenze, l'ordine rigoroso d'iscrizione dei commessi interpellati, ed accettanti, nel ruolo rispettivo di cui all'art. 108.

« *Art.* 112. — Non perdono il turno nei conferimento delle reggenze i commessi che con venti, quindici o dieci anni di servizio rinunzino rispettivamente a quelle dei banchi con aggio non eccedente L. 10.000, 7500 e 5000.

« *Art.* 113. — Le reggenze dei banchi da aprirsi in via di esperimento vengono conferite dal Ministero delle finanze, sentito l'avviso della Commissione centrale del lotto, ai commessi di carriera, fra quelli proposti dalle Intendenze competenti, dei più anziani e di miglior condotta del rispettivo compartimento, purchè non abbiano superato l'età di anni 65, indipendentemente dagli elenchi provinciali degli

aspiranti alle reggenze ordinarie; con preferenza ai commessi di carriera delle categorie di cui al terzo comma dell'art. 89, che, per prove già date, ne abbiano sicura attitudine.

« Ad essi è applicabile il disposto dell'art. 111 secondo comma.

« Venendo a mancare la possibilità di conferire tali reggenze con le norme di cui al comma precedente, si seguiranno le norme ordinarie di cui agli articoli 108 e 114.

« I reggenti di questi banchi sono però esclusi dall'ottenerne la titolarità, in occasione del conferimento che segue al triennio di esperimento.

« *Art.* 114. — Quando i commessi all'uopo interpellati rinunzino alla profferta reggenza, le Intendenze di finanza sedi di compartimento possono provvedere:

« *a*) mediante commessi di carriera di altre Provincie;

« *b*) mediante commessi in servizio di tirocinio e già maggiorenni di qualsiasi Provincia del compartimento, a favore dei quali il servizio di reggente è computato il doppio come tirocinio;

« *c*) mediante idonee persone, preferibilmente del luogo, incensurate, giuridicamente capaci, e sentito l'avviso delle autorità politiche e finanziarie.

« Se mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o superstiti di essi, potranno dopo sei mesi di gestione del banco, purchè disimpegnata con lodevole diligenza e con perfetta regolarità, conseguire senz'altro la qualifica di carriera, con dispensa dallo esperimento pratico di cui all'art. 89 ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71, è modificato come appresso:

« Le istanze degli aspiranti ai concorsi di cui all'art. 49 del regolamento debbono contenere espressa dichiarazione di accettazione del banco in caso di conferimento.

« Nel caso di aspiranti a più banchi, le istanze per l'ammissione ai relativi concorsi devono essere accompagnate da una dichiarazione, datata e sottoscritta, in cui sia specificato l'ordine di preferenza per i singoli banchi; senza di che le domande non sono valide.

« Iniziatosi per parte della Commissione centrale il lavoro di classificazione degli aspiranti, non sarà tenuto conto di domande eventualmente presentate di recesso dalle gare.

« All'uopo la competente Amministrazione centrale notificherà alle Intendenze sedi di compartimento la data in cui avrà avuto od avrà inizio tale lavoro.

« L'accettazione del banco eventualmente conferito implica la rinuncia al banco gestito all'atto della presentazione della istanza ed eventualmente alla data di chiusura del concorso.

« Le interpellanze di cui all'art. 63 sono soppresse ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **1479.**

Autorizzazione al comune di Novara Sicilia ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe alla quale apparteneva prima della pubblicazione dei dati del censimento 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, numero 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Novara Sicilia è autorizzato ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 90. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1932.

Riduzione sui prezzi delle tariffe ferroviarie per i viaggiatori in servizio diretto internazionale di transito.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, di cui la relazione in data 18 agosto 1932-X, n. C. 311-23166-19;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, art. 4, punto *c*);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai viaggiatori in servizio diretto internazionale di transito possono essere concesse in via di esperimento riduzioni sui prezzi delle tariffe competenti, quando ciò sia richiesto da ragioni di concorrenza per conservare, sviluppare od acquisire il traffico.

Tali riduzioni devono però riguardare determinate provenienze e destinazioni, non possono eccedere la misura del

20 per cento dei prezzi competenti e fa durata di mesi diciotto.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato determinerà le ragioni per le quali si presenterà l'opportunità di applicare i ribassi di cui l'art. 1 e fisserà la misura e la durata di essi, dando di volta in volta comunicazione del provvedimento al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 9 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 1 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 36. — BONANNI.

(7467)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1932.

Riduzione dell'indennità per il servizio di scorta alle spedizioni di marche e valori per l'imposta sulle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1931 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 ottobre 1931 - Anno IX;

Determina:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1932-X le indennità previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 9 settembre 1931-IX, sono corrisposte nei soli casi in cui il servizio di scorta venga effettuato oltre il raggio di tre chilometri, per i Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e di 5 chilometri per i Comuni con popolazione maggiore.

Art. 2.

E' abrogato il primo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale sopraindicato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1932 - Anno X.

Il Ministro: JUNG.

(7464)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1932.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Costermansville (Leopoldville).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Costermansville alla dipendenza del Regio consolato generale in Leopoldville.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(7468)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1932.

Proroga della straordinaria gestione del Comitato « Filantropia senza sacrifici » in Livorno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno scorso, col quale veniva stabilita la data del 31 ottobre u. s. per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del Comitato « Filantropia senza sacrifici » con sede in Livorno;

Vista la proposta del prefetto di Livorno;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 dicembre p. v.

Il prefetto di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7465)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 68 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Maria Sforcina, nato a Lussinpiccolo il 21 novembre 1864 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Antonietta Camalich di Marco e di Domenica Morin, nata a Lussinpiccolo il 13 novembre 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5815)

N. 86 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giovanni, figlio di Giovanni e di Giovanna Bellanich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 14 luglio 1887 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5816)

N. 87 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Zacevich, nato a Lussinpiccolo il 7 febbraio 1857 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Busanich fu Giovanni e di Elena Mornich, nata a Lussinpiccolo il 23 dicembre 1860 ed al figlio Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 10 marzo 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5817)

N. 88 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giacomo, figlio del fu Matteo e di Natalina Haracich, nato a Lussinpiccolo il 26 gennaio 1869 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Maculovich, nati a Lussinpiccolo: Matteo, il 14 novembre 1908; Natalina il 20 marzo 1912; ed alla sorella Natalina, nata a Lussinpiccolo il 1° dicembre 1872.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5818)

N. 64 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Bartolomeo, figlio di padre ignoto e di Giovanna Nicolich, nato a Lussinpiccolo il 28 luglio 1887 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Carcich di Domenico e di Giovanna Bellanich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 27 settembre 1898 ed alle figlie nate a Lussinpiccolo: Giovanna, il 23 gennaio 1921; Mery, il 22 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5819)

N. 63 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Carlo, figlio del fu Carlo e di Maria Giuricich, nato a Lussinpiccolo il 18 aprile 1874 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Barichievich di Domenico e di Elena Lettich, nata a Lussingrande il 26 luglio 1872 ed ai figli nati a Lussingrande: Maria, il 25 marzo 1904; Nicolò, il 28 marzo 1906; Giulia, il 31 agosto 1912; Carlo, il 14 luglio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5820)

N. 39 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giovanni, figlio di Antonio e di Maria Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 4 dicembre 1875, e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Nicolich, nati a Unie: Antonio, il 21 luglio 1908; Marta, il 2 settembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5823)

N. 77 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Andrea, figlio di Matteo e di Maria Radoslovich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 2 luglio 1901 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Albina Radislovich di Giovanni e di Nicoletta Nicolich, nata a Unie il 4 giugno 1901 ed al figlio Matteo, nato a Unie il 6 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5824)

N. 67 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Giovanni e di Elena Bussanich, nato a Lussinpiccolo il 25 novembre 1884 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Oliva Giadrossich di Romolo e di Maria Bussanich, nata a Lussinpiccolo il 7 giugno 1894, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Eglates, il 10 settembre 1911; Valburga, il 25 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5825)

N. 58 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Nicolich » e « Vallich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Nicolich Antonia ved. di Zaccaria figlia di Domenico Vallich e di Domenica Carcich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 6 novembre ... e abitante a Unie (Lussinpiccolo) sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli » e « Valli » (Niccoli ved. Antonia, nata Valli).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Niccoli anche ai figli, nati a Unie: Antonio, il 6 novembre 1905; Giuseppe, l'11 marzo 1909; Maria, il 6 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5826)

N. 55 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Domenico e di Maria Rerecich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 28 gennaio 1874 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rerecich di Antonio e di Tomasina Carcich, nata a Unie il 9 marzo 1875, ed ai figli nati a Unie: Antonio, il 28 agosto 1900; Stefano, il 26 dicembre 1907; Lourdes, il 26 novembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5827)

N. 54 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Andrea, figlio di Andrea e di Lucia Nicolich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 2 feb-

braio 1874 e abitante a Unie (Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Radoslovich di Andrea e di Domenica Rerecich, nata a Unie il 24 gennaio 1881, ed ai figli nati a Unie: Lucia, il 10 luglio 1908; Francesco, il 4 marzo 1910; Laura, il 13 settembre 1916; Andrea, il 15 aprile 1919; Domenica, il 23 marzo 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5828)

N. 53 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Domenica Nicolich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 7 aprile 1846 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Nicolich fu Marco e fu Lucia Nicolich, nata a Unie il 6 aprile 1847.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5829)

N. 52 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Antonio e della fu Maria Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 17 aprile 1892 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Ferluga di Giovanni e di Irene Cosulich, nata a Unie il 12 luglio 1900, ed alle figlie nate a Unie: Maria, il 28 febbraio 1923; Elsi, il 13 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5830)

N. 51 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Domenica Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 13 giugno 1849 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5831)

N. 50 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Andrea, figlio di Martino e di Maria Segota, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 17 settembre 1883 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Agata Nicolich di Antonio e di Maria Radoslovich, nata a Unie il 5 aprile 1891, ed ai figli nati a Unie: Maria, il 28 settembre 1910; Martino, il 23 ottobre 1914; Felicita, il 23 febbraio 1919; Andrea, il 14 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5832)

N. 48 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Maria Scopinich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 7 marzo 1864 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bellanich di Martino e di Nicolich Antonia, nata a Unie il 7 gennaio 1870, ed ai figli nati a Unie: Maria, il 19 aprile 1907; Martino, l'11 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5833)

N. 47 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Gaspare e di Caterina Segota, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 16 gennaio 1870 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Radoslovich di Martino e di Domenica Radoslovich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 18 dicembre 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5834)

N. 61 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Nicolich » e « Carcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Nicolich Filomena vedova di Andrea, figlia di Giovanni Carcich e di Angelina Radoslovich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 27 agosto 1876 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli » e « Carci » (Niccoli vedova Filomena nata Carci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Niccoli anche alla figlia Maria, nata a Unie il 23 novembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5835)

N. 81 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Giovanni, figlio di Matteo e della Margherita Radoslovich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 16 settembre 1860 e abitante a Unie (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Bellanich di Matteo e di Agata Nicolich nata a Unie il 14 agosto 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5836)

N. 82 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Giovanni figlio di Tomaso e di Elena Morin, nato a Lussinpiccolo il 6 settembre 1896 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emma Zacevich di Domenico, nata a Cherso il 4 agosto 1902 ed alla figlia Igea nata a Lussinpiccolo il 5 dicembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5837)

N. 83 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Giovanni figlio di Matteo e di Domenica Camalich, nato a Lussinpiccolo il 2 agosto 1865 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Barbara Tamburini di Matteo e di Maria Zacevich, nata a Lussinpiccolo il 28 febbraio 1865 ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Domenica, il 1° dicembre 1898; Matteo, il 12 marzo 1901; Giuseppe, l'11 novembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5838)

N. 84 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Giovanni figlio di Giovanni e di Domenica Nicolich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 12 settembre 1905 e abitante a Unie (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Nicolich di Marco e di Antonio Carcich, nata a Unie il 20 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5839)

N. 76 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Andrea figlio di Giovanni e di Domenica Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 3 settembre 1865 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Nicolich di Matteo e di Margherita Radoslovich, nata a Unie il 24 febbraio 1864 ed ai figli nati a Unie: Giovanni, il 14 dicembre 1899; Maria, il 30 marzo 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5840)

N. 117 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Romolo figlio di Romolo e di Caterina Morin, nato a Lussinpiccolo il 5 aprile 1894 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Nicolich di Antonio e di Domenica Nicolich, nata a Lussinpiccolo il 30 ottobre 1899, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Bruno, il 28 settembre 1922; Romolo, il 19 febbraio 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5841)

N. 118 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Stefano figlio di Andrea e di Felicita Zuliani, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 26 dicembre 1854 e abitante a Unie (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Carcich di Giuseppe e di Giuseppa Bellanich, nata a Unie il 24 settembre 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5842)

N. 119 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Stefano figlio di Stefano e di Antonietta Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) l'11 gennaio 1890 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Erminia Nicolich di Giovanni e di Lucia Picinich, nata a Unie l'8 settembre 1893 ed alle figlie nate a Unie: Antonietta, il 5 aprile 1914; Fermina, il 25 aprile 1921; Maria, il 3 settembre 1922; Erminia, il 28 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5843)

N. 106 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Matteo figlio di fu Giovanni e di Ignazia Giuricich, nato a Lussinpiccolo il 10 luglio 1869 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Chiuchich di Antonio e di Domenica Cattarinich, nata a Lussinpiccolo il 24 luglio 1868, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Domenica, il 23 febbraio 1898; Stefano, il 29 novembre 1900; Maria, il 15 aprile 1902; Ottavio, il 20 settembre 1903; Anna, il 6 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5844)

N. 115 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Ottavio figlio di Domenico e di Domenica Burburan, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 22 giugno 1877 e abitante a Unie (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana d « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Carcich di Domenico e di Domenica Nadalin, nata a Unie il 12 giugno 1873 ed al figlio Domenico, nato a Unie il 13 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5845)

N. 113 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolich Marco figlio di Antonio e di Tomasina Bellanich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 23 febbraio 1868 e abitante a Unie (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia della defunta moglie Antonia Carcich, Domenica, nata a Unie il 15 marzo 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5846)

N. 105 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Nicolich Maria ved. di Domenico, figlia di Andrea Segota e di Elena Nicolich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 13 novembre 1873 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Unie: Domenico, il 2 agosto 1907; Anna, il 2 gennaio 1910; Andrea, il 15 settembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5851)

N. 104 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Matteo, figlio del fu Giovanni e di Marianna Sforcina, nato a Lussinpiccolo il 12 febbraio 1850 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Martinolich fu Natale e di Nicoletta Morin, nata a Lussinpiccolo il 10 febbraio 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(5852)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1932, i seguenti disegni di legge:

a) Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali;

b) Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-1933;

c) Conversione in legge del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo.

(7488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 241.

Media dei cambi e delle rendite
del 24 novembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.55
Inghilterra (Sterlina)	63.50
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	376.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	—
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.33
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.27
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.41
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77 —
Id. 3,50 % (1902)	75 —
Id. 3 % lordo	53.75
Consolidato 5 %	84.15
Buoni novennali Scadenza 1941	101.375
Id. id. Id. 1934	100.90
Id. id. Id. 1940	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.55

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese.

Addì 23 novembre corrente si è proceduto, in Parigi, tra il Regio ambasciatore e il Ministro degli affari esteri francese, ad uno scambio di note inteso a prorogare al 1° giugno 1933 il « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 1927.

Tali note sono redatte in base alla formula già concordata per le precedenti proroghe.

(7490)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e l'Austria concernente l'Accordo per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione.

Addì 21 novembre corrente sono stati scambiati in Roma gli strumenti di ratifica dell'Accordo firmato a Roma fra l'Italia e l'Austria il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca.

(7483)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Nuovo rinvio del concorso bandito per posti di operatore nel R. Opificio delle pietre dure in Firenze, nella R. Calcografia e nel R. Gabinetto fotografico in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'avviso di concorso a sei posti di operatore nel R. Opificio delle pietre dure in Firenze, della R. Calcografia in Roma, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II, del 1° settembre 1932 - Anno X, n. 35;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1932 col quale l'avviso suddetto venne prorogato al 30 settembre 1932;

Decreta:

Il concorso suddetto ai posti di operatore nel R. Opificio delle pietre dure in Firenze, nella R. Calcografia in Roma e nel Gabinetto fotografico in Roma (tabella n. 23 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) è nuovamente prorogato al 16 dicembre 1932.

Roma, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(7478)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie e diplomati in scienze forestali, nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo n. 5458-1-3-1 del 1° ottobre 1932, che autorizza a bandire il concorso per un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie e diplomati in scienze forestali senza attendere la pubblicazione nell'elenco riassuntivo di cui all'art. 1 del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932;

Visto il rapporto della Direzione generale Ferrovie Stato (Servizio personale e affari generali) n. Pag. 410-24-117603 in data 10 ottobre 1932 - Anno X;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione Ferrovie Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie e diplomati in scienze forestali.

2. — Al concorrente che riuscirà assumibile verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n 1491.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli e per esami, fra laureati in scienze agrarie e diplomati in scienze forestali, ad un posto di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 19 gennaio 1933, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5, mentre per gli aspiranti che prestano già servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come agenti di ruolo, non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

e) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultima, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare debbono produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

g) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

h) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale — del diploma di laurea;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale — del diploma di specializzazione forestale rilasciato dal Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze;

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali, a partire dal primo anno di Università, e negli esami generali di laurea;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della

durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma, non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *d*) inclusa e da *f*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, può determinare la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche; come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

3. — La Direzione generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

4. — I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati alla prova pratica, all'esame scritto ed orale che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

dal capo del Servizio personale e affari generali o da un suo delegato di grado non inferiore al primo che ne avrà la presidenza;

da due funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al terzo;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Labora i statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. — Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9. — Gli esami consisteranno:

1° nello svolgimento scritto di un tema scelto dalla Commissione fra gli argomenti compresi nel programma (*A*);

2° in una prova pratica di tecnica botanica, secondo il relativo programma (*B*);

3° in una prova pratica di tecnica microbiologica secondo il relativo programma (*C*);

4° in una prova orale sugli argomenti compresi nel programma (*A*, *B*, *C*, *D*).

10. — La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11. — Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in essa almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso, e sarà nominato allievo ispettore in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria.

15. — Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 18 ottobre 1932 - Anno X

LA DIREZIONE GENERALE.

PROGRAMMA DELLE MATERIE D'ESAME.

A) BOTANICA.

Caratteri dei vegetali - Citologia vegetale - Istologia vegetale - Tallofite (con particolare riguardo ai funghi) - Briofite, Pteridofite, Gimnosperme. Angiosperme: morfologia e sistematica.

Costituzione chimica dei vegetali - Principi immediati organici ed inorganici dei vegetali - Respirazione e fermentazione - Assimilazione - Assorbimento e circolazione dell'acqua e delle materie disciolte - Riproduzione - Sviluppo.

Materie forestali speciali - Botanica forestale - Selvicoltura generale - Alpicoltura - Tecnologia forestale - Dendrometria - Estimo forestale - Diritto forestale.

Patologia vegetale.

Concetto di malattia - Origini e cause determinanti delle malattie.
Predisposizione.
Resistenza ed immunità.
Reazione delle piante all'azione dei parassiti.
Effetti delle malattie sulle piante.
I nemici naturali dei parassiti.
Mezzi di lotta contro le malattie delle piante.
Classificazione delle malattie delle piante.
Parassiti vegetali delle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso.
Malattie da essi causate e rimedi.
Mammiferi dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali.
Morfologia, sistematica e biologia degli insetti.
Insetti dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso - Malattie da essi causate e rimedi.
Molluschi dannosi al legno.

Tecnologia del legno.

Del legno, sua importanza e suoi usi.
Proprietà tecniche del legno: caratteri organolettici - Durezza - Peso specifico - Umidità - Durata.
Composizione chimica del legno.
Prodotti della distillazione del legno ed industria relativa.
Importanza dei boschi ed effetti dei disboscamenti.
Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecniche del legno.
Come si riconoscono le qualità del legno negli alberi in piedi.
Difetti dei legnami e loro riconoscimento
Alterazioni dei legnami dovute ad agenti fisici o biologici e loro riconoscimento.
Stagionatura naturale ed artificiale del legno.
Impianti di stagionatura e loro razionale funzionamento.
Riconoscimento del legno stagionato.
Legno vaporizzato e suo riconoscimento con la reazione del Petri.
Conservazione del legno.
Sostanze e metodi adoperati a tale scopo.
Controllo chimico della penetrazione e della resistenza al dilavamento delle sostanze conservatrici iniettate nel legno.
Determinazione quantitativa del potere antimicetico (tossicità) delle sostanze conservatrici.
Controllo biologico della resistenza dei legnami trattati con processi di conservazione all'attecchimento dei funghi lignivori.

Chimica.

Nozioni di chimica generale inorganica ed organica.
Chimica agraria.
Nozioni di chimica biologica.

B) TECNICA BOTANICA.

Microscopio, ultramicroscopio, apparecchi microfotografici e loro uso.
Esami microscopici che non richiedono sezioni (amidi, fecole, funghi inferiori, fibre tessili, frammenti vegetali anche in miscugli, polveri, segature, ecc.).
Sezioni a mano di sostanze vegetali.
Inclusioni Sezioni coi microtomi.
Metodi generali di fissazione e di colorazione dei preparati microscopici di vegetali.
Loro applicazione allo studio dei tessuti vegetali e dei funghi parassiti dei vegetali ed alla botanica applicata.
Il tessuto legnoso in particolare.
Tecnica dell'esame microscopico del legno per la identificazione della specie.
Riconoscimento macro e microscopico dei principali legni con speciale riguardo a quelli adoperati per le costruzioni ferroviarie e telegrafiche.

C) TECNICA MICROBIOLOGICA.

Nozioni fondamentali di microbiologia.
Esami dei batteri in goccia pendente.
Esame microscopico dei batteri in generale e dei funghi.
Sostanze coloranti e metodi di colorazione.
Terreni generali ed elettivi di coltura dei batteri e dei funghi.
Tecnica delle colture acrobiche ed anacrobiche.
Isolamento in colture pure dei batteri in genere e dei funghi lignivori.
Isolamento dei microbi dell'acqua e del terreno.

D):

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Geografia commerciale.
Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso, con particolare riguardo all'esercizio delle Ferrovie.
Nozioni di diritto corporativo.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
(*Servizio Personale e Affari generali*).
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 18 ottobre 1932 per il concorso a posto di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(7476)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.